

7/9/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 134

ROSIGNO VITO V.

ATO Procon

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	134	09/01/2020			204,46

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

PELLEGRINO VITO VINCENZO

()

Partita IVA: C.F. PLLV51B20C136V

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquattro e 46 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT74H0306915812002700025367

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ATTO PRECETTO SENT. 3016/19

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.22023/19

IMPORTO LORDO	204,46
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	204,46

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Avv. ADELE MARIACONSIGLIA PELLEGRINO

Como - via Bellinzona n° 266

Tel. 031570820 - Fax 031273983

ATTO DI PRECETTO

Il sig. PELLEGRINO VITO VINCENZO (C.F. PLLV51B20C136V) nato a Castellaneta il 20.2.1951, residente in Taranto, alla Via Pupino n° 15, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti a margine dell'originale del ricorso introduttivo del giudizio R.G. 3016/2019 del Giudice di Pace di Taranto definito con la sentenza di cui *infra* dall'avv. Adele Mariaconsiglia Pellegrino del Foro di Como (C.F. PLLDMR81P47L049H - fax 031273983 - adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it) con la quale elegge domicilio presso il suo studio in Como, Via Bianchi Giovini n° 3

IN VIRTU'

del titolo esecutivo costituito da sentenza n° 3135/2019 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, Dr.ssa Maria Decicco a definizione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 3016/2019 in data 25.10.2019, depositata in data 25.11.2019, con formula esecutiva apposta in data 11.12.2019, che si notifica contestualmente al presente atto

INTIMA AD

AMAT s.p.a. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO (C.F. 00146330733 - amat@pec.amat.ta.it), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto, Via Cesare Battisti n° 657, di pagare entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di € 204,46, di cui:

sorte capitale liquidata in sentenza	43,00
atto di precetto	135,00
Rimborso spese generali	20,25
C.P.A.	6,21
	204,46

P. n. 163

08/1/20

Con l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, si procederà ad esecuzione forzata in suo danno.

Si avverte, altresì, il debitore che, ai sensi dell'art. 480 II co. c.p.c., così come modificato dal decreto legge del 27.6.15 n° 83 art. 13, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Como, lì 30 dicembre 2019

avv. Adele M. Pellegrino

ORIGINALE



N° 3135/19 Sent.
N° 3016/19 R.G.
N° / Prop.
N° 10584/19 Cron



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di Taranto**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Taranto in persona dell'avv. Maria Decicco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.3016/2019 R.G.

TRA

PELLEGRINO VITO VINCENZO rappresentato e difeso dall'avv. Adele Mariaconsiglia Pellegrino, del foro di Como e dall'avv. Deborah Lategana ed elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio di quest'ultima, giusta mandato a margine del ricorso.

CF

RICORRENTE

CONTRO

AMAT S.p.A., con sede legale in Taranto, in persona del direttore generale p.t., ing. Massimo Dicecca, elettivamente domiciliata presso la propria sede, rappresentata e difesa dalla dott. Tiziana Tursi, quale funzionario addetto al ramo, giusta delega allegata in atti -

RESISTENTE

Oggetto: Ricorso in opposizione ex art.6 D.Lgs.n.150/2011.

Conclusioni delle parti

per il ricorrente: all'udienza del 06-09-2019 venivano precisate le conclusioni;

per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13-05-2019 il sig. Pellegrino Vito Vincenzo proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Protocollo n.1525355 – Registro Generale n.124795, emessa in data 25-03-2019 dal Direttore Generale dell'AMAT S.p.A., notificata in data 17-04-2019, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 64,08, per violazione dell'art.27-32 della Legge Regionale n.18/2002, di cui al "processo verbale di accertamento n.1598559, datato 12/04/2016 con il quale l'Agente addetto alle verifiche n.5108 ha riferito che il giorno 12/04/2016 alle ore 18:50, in località Oberdan-Taranto, il sig. Pellegrino Vito Vincenzo...viaggiava sull'autobus n.564, linea 003, sprovvisto di valido titolo di viaggio, violando le disposizioni di cui all'art.27 della Legge Regionale 31/10/2002 n.18".

Il ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, l'annullamento della stessa; condannare al pagamento delle spese e competenze di giudizio: per insussistenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento impugnato; per aver proposto istanza di annullamento in autotutela ed a seguito del rigetto di quest'ultima provvedeva al pagamento in data 20-05-2016 della sanzione in misura ridotta (€ 50,00), entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto avvenuta in data 19-05-2016, per errore incolpevole, ingenerato dalla tardiva trasmissione della comunicazione di rigetto, giusta deduzioni di cui al ricorso in atti.

Fissata l'udienza di comparizione ex art.6 D.Lgs.n.150/2011, per il 28-06-2019 la resistente si costituiva in giudizio depositando la comparsa di costituzione e risposta e la documentazione prevista ex lege e chiedeva rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto con condanna al pagamento delle spese; in via subordinata, in caso di

accoglimento, compensare le spese di giudizio, giusta deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in atti.

Allo stato degli atti, senza alcuna attività istruttoria, precisate le conclusioni, all'udienza del 25-10-2019 il ricorso veniva discusso e deciso mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

L'art.27 della Legge Regionale n.18/2002 testualmente dispone: "gli utenti dei servizi di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o controllo".



Da detta norma si deduce il principio secondo cui l'utente del servizio di trasporto deve avere con sé il biglietto ed esibirlo al personale addetto e, nel caso in cui, risulta sprovvisto, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

(3)

Ciò posto, dalla documentazione prodotta dal ricorrente e dalla resistente, nei rispettivi fascicoli di parte, emerge che: 1) in data 12-04-2016 veniva emesso verbale di accertamento n.098559 alle ore 18,50 sull'autobus n.564 utilizzato sulla linea 3, con il quale veniva contestato "biglietto soluzione 1 giorno" e l'odierno ricorrente dichiarava "il biglietto è stato obliterato sulla linea 16 alle 09,45 del 12-04-2016 fermata P.pe Amedeo"; 2) in data 13-04-2016 il ricorrente inoltrava ricorso per l'annullamento del suddetto verbale, affermando di non essersi accorto "del cattivo funzionamento dell'obliteratrice, infatti il biglietto è stato datato 11 aprile ..."; 3) con nota prot.8309 del 17-05-2016 l'AMAT S.p.A., ricevuta in data 19-05-2019, inviava al ricorrente comunicazione avente ad oggetto "Rigetto Ricorso", affermando che "l'azienda non è nelle condizioni di individuare il mezzo perché di proprietà CTP"; 4) in data 20-05-

2016, sul c/c 10485746 intestato AMAT S.p.A. Servizio Tesoreria, il ricorrente provvedeva al pagamento di € 50,00, pari all'importo dovuto per l'estinzione dell'illecito entro i 30 gg. successivi alla violazione.

In merito alla buona fede, invocata dal ricorrente, osserva questo giudice che l'art.3 della L.689/81 dispone testualmente: *"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione ed omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa"*. Per costante giurisprudenza in tema di sanzioni amministrative " la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente..." (cfr.Cass.Civ. n.23019/2009).

Nel caso di specie, appare rilevante la circostanza che, a seguito della comunicazione del rigetto del ricorso (19-05-2016), tempestivamente, il ricorrente ha provveduto al pagamento (20-05-2016) della sanzione pari all'importo di € 50,00, dando così prova di conformarsi al precetto di legge e nessun rimprovero allo stesso può essergli mosso; d'altronde, la resistente nella comunicazione del rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, confermando la piena legittimità del verbale di accertamento, nulla ha statuito in ordine alla sanzione in misura ridotta.

I predetti elementi portano a ritenere configurabile l'invocata esimente della buona fede.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso così come proposto va accolto e, conseguentemente, va annullata l'ordinanza ingiunzione impugnata.

Stante la particolarità e novità della questione trattata, sussistono giusti motivi per riconoscere e liquidare, come in dispositivo, le anticipazioni sopportate dal ricorrente per intraprendere il giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto definitivamente pronunciando sul ricorso ex art.6 D.Lgs.n.150/2011 proposto da Pellegrino Vito Vincenzo avverso l'ordinanza ingiunzione Protocollo n.1525355 – Registro Generale n.124795, emessa in data 25-03-2019 dal Direttore Generale dell'AMAT S.p.A., notificata in data 17-04-2019, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 64,08, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- 2) Condanna la resistente AMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 43,00, per contributo unificato.

Così deciso in Taranto il 25.10.2019

Il Giudice di Pace

V. Depositato in Cancelleria
Taranto, il 25.10.2019



IL CANCELLIERE
Fila DE PASCALIS

(Avv. Maria Decicco)
Maria Decicco

10 FEB. 2019
Addi *2* Richiesta
Copia con allegato
verbale

*Eleonora
Aorti f. n. Pellegrino
e D. Pellegrino*



Ufficio del Giudice di Pace di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

11 1 DIC. 2019



Taranto, _____

IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

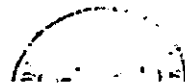
E' copia conforme all'originale della sentenza n. 3135/19 che si
rilascia in forma esecutiva in favore dell'Avv. ti A. R. Pellegrino
e D. Dotegana

11 1 DIC. 2019

Taranto, _____



IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. ADELE MARIACONSIGLIA PELLEGRINO (C.F. PLLDMR81P47L049H) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Como, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di PELLEGRINO VITO VINCENZO (C.F. PLLVVN51B20C136V), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata a margine dell'originale del ricorso introduttivo del giudizio R.G. 3016/2019 del Giudice di Pace di Taranto, ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

gli allegati atto di precetto e copia esecutiva della sentenza n° 3135/2019 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, Dr.ssa Maria Decicco, a definizione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 3016/2019 in data 25.10.19, depositata in data 25.11.2019, munita di formula esecutiva in data 11.12.2019 ad Amat s.p.a. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (C.F./P.IVA 00146330733) all'indirizzo di posta elettronica amat@pec.amat.ta.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

ATTESTO

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 che l'allegato file denominato "atto di precetto.pdf.p7m" è firmato digitalmente ed è stato prodotto a favore di PELLEGRINO VITO VINCENZO (C.F. PLLVVN51B20C136V), nonchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica allegata (file denominato "sentenza in FE.pdf") è conforme all'originale analogico della copia esecutiva della sentenza n° 3135/2019 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, Dr.ssa Maria Decicco, a definizione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 3016/2019 in data 25.10.19, depositata in data 25.11.2019, munita di formula esecutiva in data 11.12.2019, dal quale è stato estratto e che viene trattenuto agli atti dal sottoscritto difensore

Avv. ADELE MARIACONSIGLIA PELLEGRINO

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: "Per conto di: adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

Data: 31/12/2019 10.09

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/12/2019 alle ore 10:09:22 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da
"adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

ope2104.20191231100922.122480.32.1.210@sicurezzapostale.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it

Data: 31/12/2019 10.09

A: amat@pec.amat.ta.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

—Allegati:—

dati-cert.xml	883 bytes
post-cert.eml	2,8 MB
atto di precetto.pdf.p7m	99,7 kB
sentenza in FE.pdf	1,9 MB
Relata.pdf.p7m	44,7 kB

Oggetto: ACCETTAZIONE: Richiesta IBAN atto di precetto Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 07/01/2020, 12:40

A: controllogestione@pec.amat.ta.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/01/2020 alle ore 12:40:12 (+0100) il messaggio

"Richiesta IBAN atto di precetto Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA" proveniente da
"controllogestione@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a:

adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 86BAB1B5-88AD-7481-5A9D-92CB3D950D30@telecompost.it

—Allegati:—

daticert.xml

827 bytes

Oggetto: CONSEGNA: Richiesta IBAN atto di precetto Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA
Mittente: posta-certificata@sicurezzapostale.it
Data: 07/01/2020, 12:40
A: controllogestione@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/01/2020 alle ore 12:40:15 (+0100) il messaggio
"Richiesta IBAN atto di precetto Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA" proveniente da
"controllogestione@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 86BAB1B5-88AD-7481-5A9D-92CB3D950D30@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: Richiesta IBAN atto di precetto Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA
Mittente: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>
Data: 07/01/2020, 12:51
A: adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it

Buongiorno,

in riferimento all'atto di precetto in esecuzione della sentenza n. 3135/2019 tra
Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA. Si chiede cortesement a chi dovranno essere versate
le somme ivi indicate e, inoltre, l'IBAN del beneficiario.

Saluti

Dottorressa Marilena Passeretti

Tel. 0997356253

— Allegati: —

dati-cert.xml	962 bytes
postacert.eml	1,9 kB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Richiesta IBAN atto di precetto Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA
Mittente: "Per conto di: adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Data: 08/01/2020, 15:50
A: controllogestione@pec.amat.ta.it
CC: Avv adelepellegrino <avv.adelepellegrino@pec.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/01/2020 alle ore 15:50:21 (+0100) il messaggio
"Re: POSTA CERTIFICATA: Richiesta IBAN atto di precetto Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA"
è stato inviato da "adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it"
indirizzato a:
controllogestione@pec.amat.ta.it avv.adelepellegrino@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2104.20200108155021.79691.09.1.213@sicurezzapostale.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Richiesta IBAN atto di precetto Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT SPA
Mittente: adelemariaconsiglia.pellegrino@como.pecavvocati.it
Data: 08/01/2020, 15:50
A: controllogestione@pec.amat.ta.it
CC: Avv adelepellegrino <avv.adelepellegrino@pec.it>

Buongiorno,
comunico che il pagamento della somma precettata dovrà avvenire alle seguenti coordinate:
~~beneficiario-Pellegrino-Vito-Vincenzo~~
~~IBAN-IT74H0306915812002700025367~~
Attendo distinta di bonifico.
Distinti saluti

avv. Adele Pellegrino
Teo 031570820

Il 2020-01-07 12:40 Per conto di: controllogestione@pec.amat.ta.it ha scritto:

Buongiorno,

in riferimento all'atto di precetto in esecuzione della sentenza n. 3135/2019 tra Pellegrino Vito Vincenzo/AMAT S.P.A. si chiede cortesemente a chi dovranno essere versate le somme ivi indicate e, inoltre, l'IBAN del beneficiario.

Saluti

Dottoressa Marilena Passeretti

Tel. 0997356253

Allegati:

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	1,8 kB